

PR Umbria FSE Plus (FSE+) 2021-2027 – Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus

REGIONE UMBRIA PR FSE+ 2021-2027

Decisione di esecuzione della CE C(2022) 8610 final del 23.11.2022

METODOLOGIA E CRITERI USATI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI(Reg. UE 2021/1060)

INDICE

1. PREMESSA	2
2. Appalti pubblici	5
3. Concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi della L. n. 241/1990	7
4. Procedure ad evidenza pubblica per la costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori ed offerte di servizi.....	10
5. Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale dedicato	11
6. Affidamenti ad enti "in house"	12
7. Accordi tra Pubbliche Amministrazioni	12
8. Attivazione di percorsi di co-progettazione.....	12

PREMESSA

Il presente documento, in coerenza ed attuazione di quanto previsto dagli artt. 40 “Funzioni del Comitato di Sorveglianza”, 72 “Funzioni dell’Autorità di Gestione” e 73 “Selezione delle operazioni da parte dell’Autorità di Gestione” del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), ed in coerenza con il Programma Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (PR FSE+ 2021-2027), descrive i criteri di selezione da utilizzare da parte dell’Autorità di Gestione (AdG), di eventuali organismi intermedi e soggetti responsabili di attuazione per la valutazione delle operazioni da ammettere a finanziamento a valere sul PR FSE+ 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022.

L’Autorità di Gestione, infatti, procede all’attuazione del PR FSE+ 2021-2027 ripartendo le responsabilità di attuazione dei contenuti dei vari assi e degli obiettivi specifici selezionati nel Programma tra i competenti Servizi della Giunta Regionale della Regione Umbria configurati come responsabili di attuazione (RdA), la stessa intesa come insieme organico delle funzioni di selezione, gestione, monitoraggio e verifiche di gestione delle operazioni.

Ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3, Reg. (UE) 2021/1060 l’Autorità di Gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’Autorità di Gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 63 “Ammissibilità” del citato Regolamento, si specifica che nel periodo che intercorre tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l’approvazione dei criteri da parte del Comitato di Sorveglianza (CdS) di seguito proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021- 2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, l’Autorità di Gestione si avvale della possibilità di utilizzare i criteri di selezione adottati nella programmazione 14-20. L’Autorità di Gestione (AdG) formalizzerà, in una nota interna, la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, come specificato nella sezione “Strategia” del PR 2021/2027 FSE+ della Regione Umbria.

L’art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060 prevede che per la selezione delle operazioni l’Autorità di Gestione stabilisca ed applichi criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisca l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisca la parità di genere e tenga conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’art. 11 e dell’art. 191, paragrafo 1, TFUE.

Il rispetto dei **principi** indicati al considerando 6, all’art. 9¹, e art. 73 par. 1 RDC, nonché agli artt. 6 e 8 FSE+ (non discriminazione, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sviluppo sostenibile e politica dell’Unione in materia ambientale) verrà garantito attraverso modalità che potranno prevedere:

¹ 1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei programmi si tiene conto dell’accessibilità per le persone con disabilità.

4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione.

- il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti Condizioni abilitanti di cui alla tabella 12 del Programma Regionale FSE+, in particolare per quanto riguarda le condizioni abilitanti orizzontali:
 - l'inserimento di un esplicito richiamo nelle procedure di attuazione/avvisi pubblici ai diritti delle persone con disabilità (quindi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità (UNCRPD), prevedendo eventuali incentivi o premialità tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano particolari attenzioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità;
 - Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sarà garantito da un punto di contatto, incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia;
- l'utilizzo di criteri di priorità orizzontali, laddove maggiormente attinenti agli interventi previsti nei singoli obiettivi specifici, di cui tener conto per la selezione anche attraverso punteggi premianti.

I criteri e le procedure assicurano inoltre che le operazioni da selezionare siano definite in base alle priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi e delle priorità in cui è articolato il PR, (I) occupazione, (II) istruzione e formazione, (III) inclusione sociale e (IV) occupazione giovanile. A tale scopo si ritiene necessario definire criteri e procedure di selezione applicabili a tutte le quattro suddette priorità.

In particolare, in base all'art. 73, c. 2), nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione:

- *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
- *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
- *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
- *verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
- *garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*
- *garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del RDC;*
- *garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.*

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, per le operazioni che hanno ricevuto un *marchio di eccellenza* o che sono state selezionate per un programma cofinanziato da *Orizzonte Europa*, l'AdG può decidere di concedere un sostegno a carico dell'FSE+ direttamente a condizioni che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2), lett. a), b) e g) dell'art. 73 del RDC.

Inoltre, l'articolo 40 dello stesso Regolamento (UE) 2021/1060 in tema di Funzioni del Comitato di Sorveglianza prevede che lo stesso approvi la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni. Su richiesta della Commissione, entrambi i documenti, comprese le eventuali modifiche,

devono essere presentati alla stessa Commissione, almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al CdS.

Nel corso dell'attuazione della programmazione 2021-2027, i criteri potranno essere ulteriormente declinati e sottoposti a revisione e approvazione da parte del CdS anche sulla base dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento applicabile, dell'esperienza attuativa e delle indicazioni e raccomandazioni che potranno emergere all'esito delle attività di monitoraggio e valutazione del PR FSE+.

Il presente documento declina e descrive i seguenti elementi:

- **le Procedure utilizzabili** dall'Autorità di Gestione, da eventuali Organismi Intermedi e soggetti responsabili di attuazione, quali:
 - Ricorso agli affidamenti di appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in particolare, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Ricorso ad avvisi pubblici nel caso di concessione di sovvenzioni o contributi a persone e/o imprese, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990 e s.m.i.) e sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza:
 - selezione di soggetti proponenti e della relativa offerta;
 - finanziamento di domanda di formazione, contributi e servizi alla persona, anche attraverso buoni di servizio;
 - finanziamento di contributi/incentivi alle imprese;
 - costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori e offerta di servizi, accessibili dai destinatari finali attraverso buoni di servizio;
 - Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale dedicato;
 - Ricorso agli affidamenti ad enti *"in house"*, nel rispetto delle norme europee e nazionali e dei presupposti di legittimità di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Codice dei contratti pubblici, prima dell'affidamento, si rende necessario effettuare una valutazione di congruità economica, nonché ottemperare agli adempimenti relativamente all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *"in house"*;
 - Ricorso agli accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni, idonei allo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, dell'art. 15 della Legge n. 241/90 in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - Attivazione, nelle forme consentite dall'ordinamento vigente, di percorsi di coprogettazione, attivati con gli enti del terzo settore e sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, nonché in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021, e nel rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge.

- **I Criteri di selezione.**

In particolare, si specifica che i criteri di selezione sono definiti a partire dall'esperienza pregressa della Regione Umbria maturata nella programmazione e gestione del POR FSE 2014-2020. Nel caso di procedure che debbano necessariamente avere ad oggetto il finanziamento di attività o servizi di natura mista tra servizi e attività oggetto di avviso pubblico ex L. 241/1990 ed attività oggetto di appalto, il criterio da utilizzare nell'individuazione delle procedure di ricerca del contraente dovrà essere quello oggettivo della prevalenza funzionale ed eventualmente economica.

<i>Appalti pubblici</i>

Per quanto riguarda le operazioni selettive attraverso procedura di appalto pubblico, il richiamo è alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e/o alle Circolari delle autorità competenti. In particolare si fa riferimento al Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici"*.

In merito alla valutazione delle offerte, il Codice dei Contratti al TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI all'art.95 *"Criteri di aggiudicazione"*, specifica le metodologie possibili di assegnazione di appalti:

1. *"Criterio del prezzo più basso"* nelle casistiche indicate al comma 4 dell'art 95;
2. *"Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"* (si veda in particolare il comma 6 dell'art. 95).

In considerazione della natura, delle finalità e delle caratteristiche delle attività cofinanziate dal FSE+ si individua il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" quale, di norma, più idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione degli affidatari.

Il criterio di cui al punto 1) può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a), previa adeguata motivazione da indicare nel bando di gara.

In relazione al criterio di cui al punto 2) il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. prevede che i documenti di gara stabiliscano i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa va individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Tali criteri saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara e, quindi, in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la qualità, che può comprendere pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali e ambientali, caratteristiche innovative ecc.;

- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea;
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi;
- d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda;
- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Le stazioni appaltanti possono inoltre indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Possono altresì indicare il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In caso di applicazione del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", in relazione all'attribuzione dei punteggi si ipotizza la seguente distribuzione tra l'elemento del prezzo e la valutazione dell'offerta tecnica:

- Prezzo: peso \leq **30 punti** su 100
- Offerta tecnica: peso \Rightarrow **70 punti** su 100

All'interno dei punteggi minimi e massimi, come sopra definiti ed attribuibili agli elementi del prezzo ed offerta tecnica, una variata distribuzione dei pesi potrà essere valutata in relazione alla natura, finalità e specifiche tecniche dei servizi e forniture da acquisire che saranno dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico di gara. I singoli provvedimenti di gara fisseranno il punteggio minimo il cui raggiungimento sarà ritenuto condizione necessaria per l'assegnazione.

Nello specifico i requisiti e le capacità del soggetto offerente saranno definiti, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire adeguate capacità amministrativa, finanziaria e operative per la corretta e completa esecuzione dei servizi oggetto di appalto e pertanto in funzione delle caratteristiche degli stessi.

Inoltre, in riferimento agli aspetti sociali degli appalti, laddove pertinenti, si richiama quanto disposto dal "Codice dei contratti", in particolare all'art. 50, nonché la guida della Commissione Europea sugli aspetti sociali negli appalti pubblici.²

Sempre nell'ottica di sostenere le politiche ambientali e con l'obiettivo di orientare la spesa pubblica verso l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, in coerenza con le politiche nazionali e regionali (LR 28/2009) in materia di Green Public Procurement (GPP) gli appalti della Pubblica Amministrazione dovranno tenere conto nelle procedure di acquisti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, così come

² "Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (II edizione)", disponibile al seguente link: https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/top-publications-18-118-year-olds_it?wt-search=yes.

resi obbligatori dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti). Sarà incentivato inoltre l'utilizzo degli appalti verdi anche da parte dei beneficiari privati.

Inoltre, al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili si potrà prevedere, se pertinente, l'utilizzo dell'art. 47 del decreto semplificazioni-bis DL 77/2021 convertito con L 108/2021) già applicato agli interventi del PNRR e delle relative Linee Guida - PCM Dipartimento per le Pari Opportunità - *Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021: Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC* e Delibera ANAC n.122 del 16 marzo 2022 - *Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.*

<i>Concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi della L. n. 241/1990</i>
--

Per quanto riguarda le operazioni cui si applica la procedura di evidenza pubblica, il richiamo è alla normativa di cui alla L. n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 12.

Generalmente, la procedura di selezione, successivamente all'emanazione dell'avviso pubblico, si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica di ammissibilità;
2. Istruttoria tecnica/valutativa effettuata attraverso l'applicazione dei criteri per la valutazione dei diversi aspetti progettuali delle proposte di operazioni con conseguente attribuzione di punteggi per la definizione della graduatoria;
3. Approvazione degli esiti.

1. Verifica di ammissibilità

I **criteri di ammissibilità**, intesi come criteri finalizzati ad accertare la presenza dei requisiti essenziali per l'ammissione a cofinanziamento nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, sono volti a verificare:

1. la conformità delle proposte:
 - a. rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'avviso;
 - b. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
 - c. completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - d. rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'avviso.
2. il possesso dei requisiti del proponente:
 - a. possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle azioni previste nell'avviso;
 - b. possesso da parte del soggetto proponente di specifici requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dall'avviso in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire;
 - c. assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto.
3. I requisiti del progetto:

- a. elegibilità del progetto in relazione alle tipologie di intervento previste nell'avviso;
- b. operazioni materialmente non completate o non pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma;
- c. localizzazione dell'intervento (ove pertinente);
- d. assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi europei, nazionali e regionali;
- e. per quelle operazioni che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante, coerenza delle operazioni con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il relativo soddisfacimento.

La Regione, nei casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo a fabbisogni/domande sia delle persone che delle imprese e possano essere definiti in maniera oggettiva i requisiti che meglio corrispondono alle finalità dello specifico provvedimento nel quadro dell'Asse, obiettivo specifico e azione di riferimento, anche a fronte di opportunità di semplificazione e di economicità dell'azione amministrativa, potrà ricorrere a procedure a sportello. In tal caso, l'avviso potrà individuare, requisiti di ammissibilità, scadenze temporali e dotazioni finanziarie corrispondenti. I progetti saranno approvati subordinatamente alla disponibilità della dotazione finanziaria ovvero fino all'esaurimento delle risorse. I criteri oggettivi di valutazione individuati nell'avviso, assurgono a requisiti di ammissibilità ed approvabilità delle domande. Alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità ed approvabilità della domanda non è associata l'assegnazione di un punteggio per la formazione di una graduatoria, bensì, ad essa consegue la mera ammissione o non ammissione a finanziamento. Di norma, il ricorso a procedure a sportello presuppone la disponibilità di un congruo ed adeguato ammontare di risorse per il finanziamento delle operazioni e l'attivazione di campagne di pre-informazione sulle procedure medesime rivolte ai destinatari finali.

2. Istruttoria tecnico-valutativa

Il processo valutativo/selettivo delle proposte progettuali ritenute ammissibili alla valutazione tecnica può sostanziarsi in:

- valutazioni comparative delle domande ammissibili sulla base di criteri di merito;
- valutazioni comparative delle domande ammissibili sulla base di criteri oggettivi;

Nel caso della **valutazione comparativa di merito**, i macro-criteri opzionabili - sulla base delle caratteristiche di operazioni - e utilizzabili a tal fine, per ciascuno dei quali si definisce un punteggio minimo e massimo attribuibile, ove applicabili, possono essere i seguenti:

- Finalizzazione (punteggio min. 20 e punteggio max 50)
- Qualità (punteggio min. 30 e punteggio max 70)
- Promozione dei principi orizzontali (punteggio min. 0 e punteggio max 20)
- Criteri premiali (punteggio min. 0 e punteggio max 10)

Il punteggio massimo, rispetto a cui sono congruamente proporzionati i singoli macro-criteri, è definito sulla base delle caratteristiche valutative dell'operazione, garantendo in ogni caso una rilevante espressività della scala di giudizio.

Ciascun macro-criterio potrà essere articolato in sotto-criteri in funzione dell'Asse, dell'obiettivo specifico e dell'azione del Programma cui fa riferimento la procedura, al fine di far risaltare gli aspetti progettuali che si reputano maggiormente pregnanti.

Di seguito viene esposta la possibile declinazione dei macro-criteri richiamati:

- **Finalizzazione**

Il macro-criterio intende verificare la coerenza della proposta progettuale rispetto all'Asse, all'obiettivo specifico ed all'intervento oggetto dell'avviso, nonché rispetto alle strategie alla base del PR e ad altri documenti di programmazione regionali.

La finalizzazione della proposta progettuale, ovvero la sua coerenza sia esterna che interna, potrà essere valutata in relazione ai seguenti elementi esemplificativi, visti anche nei loro relativi rapporti:

- Motivazione e obiettivi
- Contenuti
- Destinatari
- Impatti attesi.

- **Qualità**

La qualità della proposta progettuale può essere valutata, in relazione alle finalità dei singoli avvisi, attraverso i seguenti elementi esemplificativi:

- Chiarezza espositiva degli obiettivi e dei risultati attesi;
- Correttezza del preventivo finanziario rispetto all'avviso di riferimento;
- Completezza e congruenza delle informazioni valutata in termini di coerenza interna tra l'analisi dei fabbisogni da soddisfare, l'identificazione dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite la strategia sottesa alla proposta progettuale;
- Metodologia di attuazione delle azioni;
- Innovatività, trasferibilità e replicabilità dell'intervento in altri contesti settoriali/territoriali;
- Adeguatezza delle strutture logistiche necessarie alla realizzazione del progetto;
- Idoneità ed esperienza delle professionalità coinvolte;
- Valorizzazione di buone pratiche;
- Interazione con il partenariato (es. presenza di reti o altri sistemi di relazioni tra università, centri di ricerca, imprese, soggetti profit, no profit).

- **Promozione dei principi orizzontali**

Il macro-criterio intende valutare le modalità previste dalla proposta per garantire il rispetto e favorire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e rispondere agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale.

- **Criteri premiali**

I macro-criteri sopra esplicitati potranno essere integrati, se previsti nell'Avviso di riferimento, da criteri premiali coerenti con gli obiettivi specifici, finalizzati a rafforzare la capacità attuativa dei soggetti proponenti e l'efficacia delle operazioni proposte rispetto al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale.

Per alcuni interventi, i relativi avvisi potranno prevedere criteri applicati secondo il meccanismo ON/OFF, ovvero la cui mancanza/insufficienza potrà determinarne un esito di non approvabilità e quindi la non prosecuzione della valutazione. Gli avvisi potranno prevedere, inoltre, una eventuale soglia di

punteggio minimo per l'approvabilità.

Nel caso della **valutazione comparativa oggettiva** verranno individuati i criteri utilizzabili attribuendo a ciascuno un punteggio. La graduatoria sarà determinata sulla base dei punteggi rilevati. Gli avvisi potranno prevedere, inoltre, una eventuale soglia di punteggio minimo per l'approvabilità. In tali casi i criteri oggettivi di valutazione possono essere definiti con riferimento

alla specifica condizione riferibile al beneficiario e/o al destinatario finale dell'intervento. A titolo esemplificativo si citano le seguenti:

- condizione occupazionale
- titolo di studio
- votazione conseguita
- età della persona
- condizione reddituale
- requisito ISEE
- genere
- condizioni oggettive dei destinatari per cui si prevede il dispositivo di incentivazione, con riferimento a:
 - condizione occupazionale
 - titolo di studio
 - genere
 - età
 - condizione di svantaggio
- caratteristiche dei contratti di assunzione;
- caratteristiche delle imprese che propongono domanda.

A parità di punteggio, l'ordine della graduatoria verrà stabilito dall'avviso pubblico; potrebbe essere determinato, ad esempio, in base all'ordine cronologico di acquisizione della domanda, oppure in base alla somma dei punteggi parziali ottenuti su uno o più criteri predefiniti.

In linea di principio, nell'ambito delle procedure per il finanziamento delle operazioni verranno individuati i criteri e i sotto criteri, tra quelli indicati nel presente documento, che risultano motivatamente e maggiormente coerenti e pertinenti rispetto all'asse prioritario, all'obiettivo specifico ed alla tipologia di azione.

I singoli avvisi pubblici potranno prevedere delle soglie di sbarramento in termini di punteggio sia a livello di punteggio complessivo che di singoli macro-criteri. Inoltre nei singoli avvisi pubblici di riferimento potranno essere previsti, qualora pertinenti, importi minimi/massimi delle operazioni, nonché eventuali premialità per operazioni localizzate nei territori compresi nelle strategie integrate territoriali.

Procedure ad evidenza pubblica per la costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori ed offerte di servizi

Le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla costituzione di cataloghi/elenchi contengono la definizione delle caratteristiche di ammissibilità dei soggetti attuatori e delle caratteristiche di ammissibilità e validazione dell'offerta. L'istruttoria dell'offerta pervenuta in esito alle procedure di evidenza pubblica non termina con la definizione di una graduatoria, ma con la sola validazione/non validazione delle proposte e conseguente iscrivibilità o meno nel catalogo/elenco.

I criteri di ammissibilità e validazione delle proposte ai cataloghi/elenchi sono finalizzati alla verifica di coerenza delle stesse con le specifiche contenute nell'avviso, in termini ad esempio di durata, contenuti dell'offerta anche in termini di qualità e coerenza, tipologia di qualificazioni, rispondenza a standard minimi anche configurati come LEP – Livelli Essenziali di Prestazione/ LIVEAS.

Le procedure di evidenza pubblica per la costituzione dei cataloghi/elenchi hanno natura continua e garantiscono pari condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso, fatte salve scadenze periodiche per la presentazione delle proposte e candidature da parte dei soggetti attuatori, portando all'aggiornamento periodico del catalogo/elenco stesso. Questo rappresenta pertanto un contenitore dinamico e diversificato di offerta, al quale i destinatari finali possono accedere anche in esito alla attivazione di procedure di evidenza pubblica per il finanziamento della domanda attraverso assegnazione di un titolo individuale, oltreché sostenendo autonomamente, in parte o in toto, il costo di acquisizione del servizio.

<p><i>Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale dedicato</i></p>

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di incarichi professionali, la normativa di riferimento cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi è contenuta nell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01, come novellato dall'art. 46 del D.L. n. 112/08 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08.

Ai sensi della normativa citata, i presupposti per la legittimità del conferimento dell'incarico sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- e) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento etc., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

La selezione del soggetto cui affidare l'incarico professionale avviene attraverso una valutazione comparata delle candidature pervenute. In via generale, il macro-criterio di valutazione è costituito

dalla valutazione della adeguatezza, coerenza e pertinenza tra le competenze del soggetto, in termini professionali, di studio e formative rispetto a quelle richieste dall'avviso di selezione (a titolo esemplificativo: titoli di studio e tipologia di laurea; eventuali master e dottorati di ricerca, comprovata esperienza nel settore di pertinenza ecc.).

Invece, il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Per quanto attiene a forme di reclutamento di personale rivolte all'assunzione a tempo determinato si farà ricorso a procedure selettive pubbliche mediante valutazione di titoli seguita da colloquio o prova scritta sulla base delle caratteristiche dei profili secondo la vigente normativa in materia di cui al D.Lgs. 165/2001.

Affidamenti ad enti "in house"

L'AdG può decidere di non avvalersi dell'istituto dell'appalto pubblico per affidarsi ai servizi offerti da enti "in house", nel rispetto della legislazione vigente in materia, in particolare gli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora il contratto, così affidato, riguardi servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'Amministrazione, previa verifica di congruità economica dell'offerta del soggetto controllato, dà atto, nella motivazione nel provvedimento di affidamento del contratto, delle ragioni di opportunità rispetto al mancato ricorso al mercato; dei benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità; di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Accordi tra Pubbliche Amministrazioni

L'AdG può decidere di ricorrere agli accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni, idonei allo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, dell'art. 15 della Legge n. 241/90 in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

Attivazione di percorsi di co-progettazione

L'AdG può decidere di avviare, nelle forme consentite dall'ordinamento vigente, dei percorsi di co-progettazione, attivati con gli enti del terzo settore, mediante la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, nonché in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021, e nel rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge.